

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione Centrale - Div. 46**

Prot. n. 549914639 E - D.C. IV n. B081 Roma, 8 luglio 1994

OGGETTO: Conversione patenti albanesi.

Visto l'accordo stipulato tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida, firmato a Tirana, il 6.5.1994, si può dar luogo alla conversione, senza esami, delle patenti albanesi, in analoghi documenti di guida italiani, in conformità alla tabella di equipollenza allegata alla presente circolare. Si allegano, oltre alla già citata tabella di equipollenza, copie dei fac-simile della patente albanese.

Allegato n° 1: Tabella di equipollenza (1)

Albania Italia

A - G - H A (2)

B B

C B

D B - C - D (3)

E =

F =

(1) Ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo tra Italia e Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida, le patenti albanesi convertibili sono solo quelle rilasciate a far data dal 1.01.1992.

(2) Per ottenere la patente di categoria A italiana, il titolare di patente albanese deve aver conseguita la categoria A, F, G, H.

(3) La patente di categoria D albanese è convertibile:

- in patente italiana della categoria B, se rilasciata prima dell'11.02.1993.

- in patente italiana della categoria C, se rilasciata dopo l'11.02.1993 ed il titolare ha meno di ventitrè anni.

- in patente italiana della categoria D, se rilasciata dopo l'11.02.1993 ed il titolare ha compiuto ventitrè anni.

IL DIRETTORE CENTRALE dr. ing. Franco Zacchilli

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione Centrale - Div. 46

Prot. n. 953614639 - D.C. IV n. B/1 14 Roma, 23 novembre 1994

OGGETTO: Momentanea sospensione della conversione patenti albanesi.

Si fa presente che sono attualmente sospese tutte le conversioni di patenti albanesi in equipollenti patenti italiane, fino a successive disposizioni. Pertanto si intendono sospese tutte le indicazioni contenute nella circolare, relative all'oggetto, n. B/81 dell'8.7.1994 (1). Gli Uffici Provinciali M.C.T.C. non dovranno accettare attualmente domande di conversione. I conducenti ai quali sono già state convertite patenti albanesi dovranno, per quanto possibile, essere sottoposti a revisione di patente in base all'art. 128 dei C.d. S. (2) in quanto, attualmente non risultano esattamente definite le condizioni di reciprocità, come evidenziato da comunicazione del Ministero Affari Esteri - Direzione Generale Affari Economici.

IL DIRETTORE CENTRALE dr. ing. Franco Zacchilli

**ALLEGATO ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N.300/A/2/53013/111/84/1/1 DEL 23.03.2002
RIEPUBBLICA DI ALBANIA MINISTERO DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE DELLA
MOTORIZZAZIONE**

Prot. 44611 Tirana 26.03.2001

Oggetto: Sulle procedure in merito al rilascio delle patenti di guida, nazionale e internazionale, agli cittadini albanesi



Al Ministero. degli Affari Esteri (Direzione Giuridica, Consolare), Tirana

Al seguito della vostra nota n. 1243/1 del 15.03.2001 relativa alle procedure di rilascio delle patenti di guida nazionale e internazionale ai cittadini albanesi, come richiesto dall'Ambasciata d'Italia in Tirana, si procede come segue:

1. I cittadini Albanesi sono muniti di patente di guida nazionale dopo aver superato la prova teorica e pratica, a condizione che il candidato abbia seguito un corso teorico e pratico presso una Scuola guida con licenza regolare.

2. Di norma, il rilascio della patente a quelli che fanno il test per la prima volta, avviene in presenza del rappresentante della Scuola Guida.

3. Mentre nei casi di rinnovo delle patenti, perché, l'originale e' andato perduto, rubato o per vari motivi danneggiato, il rilascio della nuova patente di guida avviene solo in presenza dell'interessato previa presentazione delle seguente documentazione:

a) documento di riconoscimento.

b) certificato di residenza rilasciato dalle Autorità competenti.

c) l'atto di denuncia rilasciato dal Distretto di Polizia per i casi di smarrimenti o di furto.

d) Due fotografie

Nei casi di smarrimento o di furto il rilascio del nuovo documento di guida avviene dopo 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Il rilascio della patente internazionale avviene su richiesta dell'interessato, il quale deve presentare i seguenti, documenti:

OMISSIS (VEDI SOTTO)

I speciment delle patenti di guida sono stati trasmessi a codesta Ambasciata d'Italia con la nostra nota n. 43611 del 19.03.2001 su richiesta della stessa al Ministero dei Trasporti